



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

LETTERA CIRCOLARE AGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

8-2-2011

OGGETTO: INAPPROPRIATO UTILIZZO PER FINI DI PUBBLICITA' DEL NUMERO D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI IN ORO

Si è rilevato che alcuni Operatori professionali in oro, iscritti nell'elenco qui tenuto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, esercitano anche l'ulteriore attività di acquisto di oggetti preziosi usati o avariati da clientela privata e successiva rivendita (c.d. "compro oro"). Tale attività, come noto, anche qualora la rivendita degli oggetti venga effettuata a fonderie, non rientra tra le attività per cui è prevista l'iscrizione nel citato elenco e può essere svolta previa licenza amministrativa rilasciata dalle Questure.

Alcuni manifesti pubblicitari o inserzioni su quotidiani e periodici locali, nel reclamizzare detta ulteriore attività, vi affiancano il numero meccanografico rilasciato per l'esercizio in via professionale del commercio di oro ai sensi della citata legge o riferimenti ad autorizzazioni della Banca d'Italia.

Non essendo l'operatività di "compro oro" sottoposta ad iscrizione in elenchi o a provvedimenti autorizzativi di competenza di questo Istituto, l'accostamento del numero di iscrizione come Operatore professionale in oro o di riferimenti ad autorizzazioni della Banca d'Italia all'indicazione dell'esercizio dell'attività stessa può ingenerare nel pubblico l'errata convinzione che vi sia una legittimazione accordata da questo Istituto anche per tale operatività.

In considerazione di ciò, si invita a non utilizzare, in relazione alla pubblicizzazione dell'esercizio della predetta operatività di "compro oro", il codice operatore rilasciato dalla Banca d'Italia e a non effettuare riferimenti a quest'ultima.

Nel caso, poi, di attivazione di reti di franchising, si dovrà aver cura di avvertire i franchisees su di un uso

corretto della pubblicità, vietando loro l'utilizzo del codice operatore del franchisor.

In via generale, si invita a non utilizzare forme di pubblicità idonee ad indurre in errore gli utenti e a non spendere in maniera inappropriata la denominazione della Banca d'Italia; si fa riserva di avviare ogni iniziativa a tutela degli utenti nonché delle ragioni e dell'immagine dell'Istituto stesso.